

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1458

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, FRANCO Paolo, PIROVANO,
FRUSCIO, DAVICO, LEONI, GALLI, POLLEDRI, STEFANI,
DIVINA, GABANA, COSSIGA, CARRARA, MALAN, BONFRISCO
e CALDEROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2007

Modifica dell’articolo 119 della Costituzione in materia di
compartecipazione delle regioni al gettito di tributi erariali

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo di riforma costituzionale in senso federale, da sempre sostenuto dalla Lega Nord, ha subito una grave battuta d'arresto a seguito dell'esito del *referendum* costituzionale sulla riforma della parte II della Costituzione, approvata dalla Casa delle libertà. Nella situazione di sostanziale immobilismo dell'attuale maggioranza di centro-sinistra occorre rimettere in moto il processo riformatore.

In questa ottica vanno apprezzate le iniziative promosse dalle regioni più avanzate del paese, il Veneto e la Lombardia, di attivare il meccanismo, di cui all'articolo 116 terzo comma della Costituzione, che consente di attribuire, su iniziativa appunto della regione interessata e con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta, ulteriori forme e condizioni di autonomia alle regioni che siano pronte ad esercitarle.

Questa evoluzione verso un federalismo a geometria variabile richiede anche di modulare adeguatamente i meccanismi che attengono al federalismo fiscale.

La presente proposta intende dare un contributo in questa direzione attraverso

l'aggiunta di una disposizione all'articolo 119 della Costituzione, in forza della quale si stabilisce che le percentuali di compartecipazione delle regioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio sia determinata annualmente, in rapporto al gettito prodotto. Lo strumento per la determinazione di tali percentuali viene individuato nella legge finanziaria, previa acquisizione dell'intesa con le regioni nelle sedi previste dalla legge. Tale sede è attualmente individuabile nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in attesa dell'avvento di un vero Senato federale, costituisce l'unica istanza di concertazione tra il centro e la periferia dell'ordinamento. La formula impiegata in questa proposta lascia tuttavia aperta la possibilità che siano individuate dalla legge altre sedi di concertazione.

La presente proposta intende perciò dare un contributo affinché si dia effettivamente avvio alla realizzazione del federalismo fiscale che il Paese, e soprattutto le sue parti più avanzate attendono ormai da tempo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: «al loro territorio» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «le cui percentuali sono fissate annualmente nella legge finanziaria in rapporto al gettito prodotto, acquisita l'intesa con le regioni nelle sedi previste dalla legge».

